



CAMPUS DI RIMINI

Il Presidente

ANNO 2017
REP. 1141 PROT. 100049

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI DEL
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DEL CAMPUS
DI RIMINI – TRIENNIO 2015-2018**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CAMPUS DI RIMINI

- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come modificato dal DR n. 739/2017 del 28/6/2017 e pubblicato nella GU n.162 del 13/7/2017, in particolare l'art. 23 (Consiglio di Campus);
- VISTO** il Regolamento di Funzionamento dei Campus emanato con Decreto Rettorale n. 592/2013 del 30 luglio 2013 – BU SS n. 87 del 31 luglio 2103 e, in particolare, l'art. 6 (Elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Campus);
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 1529 del 21/12/2012 con il quale è stato costituito il Consiglio di Campus di Rimini e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto Rettorale n. 1583/2015 del 09/12/2015 con il quale sono stati proclamati eletti n. 1 componenti quali rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Campus di Rimini dal 21/12/2015 al 20/12/2018;
- CONSIDERATO** che alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie il numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Consiglio del Campus di Rimini risulta essere pari a n. 4, stabilito nella misura del 10% del numero dei componenti del Consiglio;
- CONSIDERATO** che ragioni di semplificazione, celerità e contenimento dei costi inducono ad effettuare lo svolgimento delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo contemporaneamente a quelle per l'elezione dei rappresentanti degli studenti;
- PRESO ATTO** dell'assenza di una graduatoria da cui attingere per l'integrazione della componente del personale tecnico amministrativo;
- RILEVATA** pertanto la necessità di integrare la componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Rimini per lo scorcio del triennio 2015-2018.

DISPONE

**Articolo 1
(Data e ora delle elezioni – Eligendi)**



CAMPUS DI RIMINI

Il Presidente

1. Sono fissate per il giorno **18 ottobre 2017** le elezioni di **n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo** nel Consiglio del Campus di Rimini, per lo scorcio del triennio 2015 – 2018.
2. Le operazioni di voto si svolgeranno il **18 ottobre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 16.00**, secondo la procedura di cui all'art. 6 del presente decreto.
3. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Rimini effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.

Articolo 2

(Elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato passivo per l'elezione del rappresentante del personale tecnico amministrativo spetta al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato, compresi i collaboratori esperti linguistici in servizio presso il Campus di Rimini, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o della cessazione del contratto e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal successivo art. 4.
2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo, a tempo indeterminato e determinato compresi i collaboratori ed esperti linguistici, in servizio presso il Campus di Rimini alla data delle elezioni.
3. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
4. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo e passivo previste dalla legge.

Articolo 3

(Elenchi dell'elettorato attivo)

1. Il giorno **04 ottobre** sono pubblicati sul Portale del Campus di Rimini (<http://www.unibo.it/it/campus-rimini/presentazione-e-organizzazione/organi/elezioni/elezione-suppletiva-consiglio-campus-2017>) gli elenchi nominativi dell'elettorato attivo del personale tecnico amministrativo.
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dagli elenchi di cui al comma 1, o che si vedano collocati erroneamente nei medesimi, hanno facoltà di fare opposizione **entro le ore 12.00 del 09 ottobre** al Presidente del Consiglio di Campus, che decide e rende nota all'opponente la propria decisione motivata entro il 10 ottobre.
3. Il giorno **10 ottobre** sono pubblicati sul Portale del Campus di Rimini (<http://www.unibo.it/it/campus-rimini/presentazione-e-organizzazione/organi/elezioni/elezione-suppletiva-consiglio-campus-2017>) gli elenchi aggiornati degli elettori.

Articolo 4

(Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente **dalle ore 12.00 del 10 ottobre alle ore 12.00 del 13 ottobre**, presso l'ufficio di Segreteria di Campus e rapporti istituzionali (modalità cartacea).
2. L'elenco delle candidature del personale tecnico amministrativo è reso pubblico entro il 13 ottobre sul Portale del Campus di Rimini (<http://www.unibo.it/it/campus-rimini/presentazione-e-organizzazione/organi/elezioni/elezione-suppletiva-consiglio-campus-2017>).



CAMPUS DI RIMINI

Il Presidente

Articolo 5 (Seggio elettorale)

1. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio del Campus di Rimini sarà costituito il seggio elettorale, anche comune per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.
2. La commissione di seggio sarà formata da tre componenti effettivi e due supplenti, non candidati, appartenenti all'elettorato attivo del personale tecnico-amministrativo e, ove possibile, degli studenti.

Articolo 6 (Procedura elettorale)

1. Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio elettorale appositamente costituito, mediante l'utilizzo di schede cartacee.
2. Il Presidente del seggio sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità e impedisce qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto.
3. Possono accedere ai seggi, durante le votazioni, solo gli elettori compresi nell'elettorato di riferimento e il personale universitario autorizzato per ragioni di servizio.
4. Al momento della chiusura delle operazioni di voto gli elettori ancora presenti nel seggio possono esercitare il loro diritto di voto.
5. Al termine delle votazioni, la Commissione di seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo scrutinio dei voti mediante lo spoglio delle schede introdotte nelle urne, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni elettorali.
6. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
7. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l'attribuzione; altro componente della Commissione di seggio opponente può tuttavia formulare rilievo scritto facendolo constare a verbale e in merito decide il Presidente del Consiglio di Campus.
8. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal Presidente del seggio elettorale al Presidente del Consiglio di Campus.

Articolo 7 (Modalità del voto)

1. Il voto è personale, libero e segreto.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale mediante documento di identità o di riconoscimento.
3. A ciascun elettore è consegnata una sola scheda, da inserire nell'apposita urna.
4. Ciascun elettore può esprimere sulla scheda una preferenza.

Articolo 8 (Proclamazione degli eletti e durata in carica)

1. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto/a il/la candidato/a più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il/la più anziano/a di età.
2. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
3. Gli eletti rimarranno in carica dalla data indicata nel decreto rettorale di proclamazione per lo scorcio del mandato della componente del personale tecnico amministrativo (20/12/2018).
4. Il Decreto Rettoriale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.



CAMPUS DI RIMINI

Il Presidente

**Articolo 9
(Ricorsi)**

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di proclamazione.
2. Il ricorso è presentato al Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.

**Articolo 10
(Disposizioni finali)**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili.
2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Portale del Campus di Rimini.
(<http://www.unibo.it/it/campus-rimini/presentazione-e-organizzazione/organismi/elezioni/elezione-suppletiva-consiglio-campus-2017>).

Rimini, 27 settembre 2017

F.to Il Presidente del Consiglio
del Campus di Rimini

Prof. Sergio Brasini